MODIFICAZIONE DELL'ART. 156 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. unico

Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' cosi' modificato: "Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del Codice deve depositarne copia nella Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del Codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro".

Versione in vigore dal 4 giugno 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile
Estremi	Legge 28 aprile 1959, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-dell-art-156-delle-disposizioni-di-attuazione-del/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it